

## l'intervista

Etica e biomedicina,  
sfida al pensiero unico **2**

## contromano

«Salvare la Terra»  
Con l'aborto? **2**

## l'evento

Medicina e ricerca  
eccellenze alla Cattolica **3**

vita@avvenire.it

«Senza il reale rispetto dei valori "primi" – detti anche non negoziabili – è illusorio pensare a un'etica sociale che vorrebbe sostenere l'uomo nell'intero arco della sua esistenza, ma che in realtà lo abbandona nei momenti di maggiore fragilità. Ogni altro valore necessario al bene della persona, soprattutto se piccola e indifesa, germoglia infatti e prende linfa dai valori fondativi della vita, della famiglia naturale, della libertà educativa e di religione. E ci chiediamo: chi è più debole e fragile dei bambini che, abbandonati a se stessi, si spengono? E tra i bambini chi è più indifeso di coloro che non hanno ancora voce per affermare il proprio diritto?»

cardinale Angelo Bagnasco, 26 aprile

# Perché diciamo no al figlio con tre genitori

di Alberto Gambino \*

**M**artedì 22 maggio la Corte costituzionale dovrà decidere sulla questione di legittimità del divieto di fecondazione eterologa (creare cioè embrioni con un donatore di seme esterno alla coppia), sollevata dai tribunali di Milano, Firenze e Catania. Si tratta di una norma di civiltà giuridica che merita di essere confermata. Ora un nuovo fronte contro tale divieto sembrava essersi aperto dopo la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che aveva stabilito l'incompatibilità con la Convenzione europea (segnatamente del richiamo al «diritto alla vita privata e familiare» e al «divieto di discriminazione» di cui agli artt. 8 e 14) di un divieto in parte analogo previsto dalla legge austriaca. Decisione che però è stata annullata il 3 novembre 2011 in seconda istanza dalla Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo.



*La famiglia per la Costituzione è una società naturale. I ricorsi alla Consulta per aprire alla procreta eterologa vogliono creare comunità «artificiali»*

**O**ccorre fare un po' di chiarezza. Come ricordato dagli stessi giudici della Corte europea, pur potendo le loro decisioni incidere sulla giurisprudenza degli Stati che hanno aderito alla Convenzione europea (e tra questi, l'Italia), esse non possono travalicare «un chiaro margine di discrezionalità degli Stati membri nella materia specifica». Ora le ordinanze di rimessione – specie quella di Milano – richiamano a conforto dell'ammissibilità dell'eterologa un presunto «diritto fondamentale alla piena realizzazione della vita privata familiare e il diritto di autodeterminazione in ordine alla medesima» (indebitamente compattando l'espressione della Convenzione, che pone la congiunzione "e" tra "privata" e "familiare"). Tale ipotetico diritto, tuttavia, incontra in Italia un dato invalicabile: l'art. 29 della nostra Costituzione, che indica quale famiglia di diritto quella fondata su due sole figure genitoriali, e non tre, come accadrebbe ove si ammettesse un padre civile, coniugato con la gestante dell'ovulo fecondato dal seme del padre naturale-donatore. E tale disposizione,

dopo il rigetto della questione sul divieto austriaco da parte della Corte europea, esce rafforzata. L'esclusiva competenza in materia di famiglia, infatti, come ricordato dalla Carta dei diritti dell'Unione europea è lasciata alle «leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». Si tratta dunque di prerogativa del Parlamento italiano che sul punto ha legiferato in chiara armonia con la propria Carta costituzionale, stabilendo il divieto di fecondazione eterologa.

**S**ul piano delle ragioni costituzionali il divieto si raccorda con tutele basilari, che discendono appunto da principi di civiltà giuridico-costituzionale: la tutela del nascituro per lesione della sua integrità psico-fisica e la tutela da derive di carattere etico-sociale contrarie alla dignità umana. Sotto il primo aspetto, infatti, si consentirebbe la generazione di un figlio con un donatore estraneo alla coppia, nessuna legge potrebbe precludere al figlio, al pari di qualsiasi altra persona, di conoscere i dati sanitari, fisici e anagrafici del padre naturale. Ma con il diritto inalienabile a conoscere le proprie origini, e quindi la paternità naturale, la conseguente rivelazione della doppia paternità si rivelerebbe devastante – come già emerso in casi accaduti in altri ordinamenti, che sono perciò ritornati sui loro passi – in

quanto gli equilibri affettivi vengono inesorabilmente minati all'interno della famiglia in cui il figlio cresce (si pensi al forte squilibrio emotivo tra due coniugi, una genitrice biologica, l'altro no) e nei confronti del padre biologico, donatore del seme, con il quale è sostanzialmente reciso ogni legame affettivo pur essendo egli in vita e pur potendo un giorno essere chiamato in causa dal figlio (e questo la legge 40 ovviamente non ha potuto escluderlo).

**L'**unica alternativa percorribile sarebbe immaginare una famiglia triadica, ma ciò, come ricordato, in Italia andrebbe contro la carta Costituzionale che tutela la famiglia-società naturale (e non dunque artificiale) composta da un solo padre e una sola madre. Sul piano etico-sociale, poi, l'ammissibilità della fecondazione eterologa comporterebbe il rischio di selezione eugenetica. La fecondazione eterologa è infatti preceduta da esami sul codice genetico dei possibili donatori e della donna ricevente: il risultato di tali esami diventa nella prassi elemento determinante, preeliminatore alla fecondazione, nella scelta del donatore. Con l'ammissibilità di questo tipo di fecondazione si compirebbe pertanto un passo pericolosissimo verso la selezione del genere umano, con scenari futuri caratterizzati da probabili discriminazioni tra categorie di persone a patrimonio genetico "selezionato" e, dunque, più efficiente, e persone fecondate naturalmente con possibili difetti genetici (certamente le assicurazioni private valuteranno tale circostanza).

**N**ei motivi di un contrasto con la tutela del diritto alla salute, pure richiamato nelle ordinanze di rimessione di Milano e Catania, sono condivisibili. Intanto per la ragione dirimente che nel caso dell'accesso alle tecniche di fecondazione assistita di cui alla legge 40 non si cura una patologia (l'infertilità o la sterilità rimarranno tali) ma si supera un ostacolo per risolvere un problema procreativo. Appare in questo senso fuori luogo un richiamo all'articolo 32

## box

## Neuroetica, sapere e cura Un confronto a Padova

**L**e neuroscienze sono una frontiera conoscitiva e clinica sempre più d'attualità. I dilemmi etici che possono sorgere dalle sue applicazioni a livello politico, sociale, giuridico e sanitario sono al centro di un nuovo campo di studio e di riflessione, la neuroetica, che vede la convergenza di scienziati, psicologi, filosofi e giuristi. Un'occasione di livello internazionale per approfondire alcuni dei temi della neuroetica è la quarta edizione del convegno che, primo in Italia, si tiene dal 2009 all'Università di Padova. Dal 9 all'11 maggio prossimi si tratterà di libero arbitrio (le neuroscienze possono dimostrare che è un'illusione?) con alcuni tra i massimi studiosi della materia (Roskies, Mele, Pereboom, Haynes, De Caro e Sartori, organizzatore insieme a Lavazza). Si parlerà poi di morale "naturalizzata" (Boniolo, Da Re, Gallese, LeCaldano, Priori), di legami affettivi nell'era della scienza (l'amore è solo chimica? Bruni, Fabris, Reichlin e Silani). Infine, focus sul rapporto tra neuroscienze e psicoterapia (Falci, Liccione, Liotti, Marchetti, Cavalli, Marraffa e Migone). Informazioni sul sito: <http://neuroetica.psy.unipd.it>



**È atteso il 22 maggio il verdetto della Corte costituzionale sulle questioni sollevate da alcuni tribunali per rimuovere il divieto di produzione di embrioni con gameti esterni alla coppia**

della Carta costituzionale, che tutela la salute individuale. Inoltre l'interesse della coppia alla procreazione, pur rilevante sul piano esistenziale, non può di per sé dirsi "costituzionalmente" superiore a quello della famiglia «società naturale fondata sul matrimonio» di cui all'art. 29.

**L**a difesa della legge 40, fondata, secondo il criterio del male minore, sulla riduzione dei rischi di eliminazione di embrioni e di impedire fecondazioni eterologhe – pur con tutti i limiti di una legge che come presupposto lo sradicamento della fecondazione dall'alveo naturale dell'utero della madre –, rimane perciò punto dirimente, memori del fatto che la legge è intervenuta in un campo dove tutto era lecito, in quanto l'embrione non riceveva espressa dignità giuridica soggettiva, come invece oggi avviene. Occorre non dimenticare questo stato di cose, altrimenti si finirebbe per fare il gioco di chi vuole demolire la legge per tornare al far west preesistente, sicuramente più redditizio per molti attori del settore.

\* **ordinario di Diritto privato e direttore del Dipartimento di Scienze umane dell'Università europea di Roma**

## box

## Quegli apparecchi che salvano la vita: il Censis svela l'altro volto della sanità

**L**a sanità non è solo ospedali e farmaci. Perché una vasta gamma di dispositivi medici è diventata ormai parte fondamentale del sistema. E in tempi di tagli è forte il timore che anche la qualità di una componente così importante venga messa a repentaglio. È quanto emerge da una ricerca del Censis che sarà presentata questa mattina durante l'incontro dal titolo «Non solo ospedali e farmaci: il ruolo dei dispositivi medici». L'evento promosso proprio dal Censis si terrà alle 10, nella sala degli atti parlamentari del Senato, in piazza della Minerva, a Roma. Dopo il saluto di Stefano Rimondi, presidente Assobiomedica, e l'introduzione di Giuseppe De Rita, presidente del Censis, interverranno alla tavola rotonda Emanuela Baio della Commissione igiene e sanità del Senato, Fulvio Moirano, direttore di Agenas, Giovanni Monchiero, presidente di Fiaso, e Fernando Vitale, presidente onorario del Fais. La ricerca verrà illustrata da Carla Collicelli, vice direttore del Censis. Le conclusioni sono affidate al ministro della Sanità, Renato Balduzzi.

## stamy

di Graz



## maternità & laboratori

di Ilaria Nava

# Provetta libera, il diritto non ci sta



**C**onfronto tra il diritto della coppia a cui la legge italiana permette la fecondazione omologa e quello della coppia a cui è vietata l'eterologa. Differenza tra «utero in affitto» e adozione. Effetti sulla salute della donna incinta di un bambino con patrimonio genetico completamente estraneo al suo. Vanno a fondo sulle questioni più spinose legate all'eterologa gli interventi di magistrati, accademici ed esperti pubblicati sulla rivista *Diritto Mercato Tecnologia* ([www.dimt.it](http://www.dimt.it)) curata dal giurista Alberto Gambino. Insieme ad altri contributi saranno raccolti in un volume in uscita la settimana prossima per Giappichelli, che raccoglie gli atti del seminario «La fecondazione eterologa tra Costituzione italiana e Convenzione europea dei diritti dell'uomo», svoltosi il 2 aprile all'Università europea di Roma.

Marcello Fracanzani, ordinario di Diritto pubblico all'Università di Udine, dimostra la non omogeneità di situazioni tra la coppia che accede alla fecondazione omologa e quella che si rivolge all'eterologa. Per tale motivo il confronto non genera una irragionevole disparità di trattamento. Infatti, a differenza di quanto accade nel caso della

*Magistrati, docenti universitari ed esperti a confronto sui nodi scoperti dell'eterologa. Nel volume curato da Gambino e Vari le analisi giuridiche che smontano luoghi comuni, interessi e richieste pericolose*

fecondazione omologa, l'affermazione del diritto alla procreazione eterologa coinvolge i diritti giuridici soggettivi di persone terze, quali il donatore e il figlio. «E tale condizione è necessaria e sufficiente, a mente della stessa Convenzione Edu (art. 8-11), per ritenere adeguata e ragionevole la previsione interna che limita un diritto fondamentale».

**C**arlo Casini affronta l'eterologa all'adozione, sottolineando che «la moderna adozione di minori non ha come scopo quello di dare un figlio a chi non ne ha, ma di dare una famiglia al bambino che ne è privo» e che «l'articolo 7 sulla Convenzione dei diritti del fanciullo stabilisce che il fanciullo "ha diritto, nella misura del possibile, di conoscere i suoi genitori e di preservare la sua identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome, le sue relazioni familiari"» mentre Salva-

tore Mancuso, ginecologo e presidente del Comitato etico al Gemelli di Roma, spiega il meccanismo della «tolleranza immunitaria» che normalmente consente alla madre di accettare la presenza del 50% degli antigeni di provenienza paterna e di accogliere e ospitare il figlio che si sviluppa fino a raggiungere la sua maturazione all'interno dell'utero materno. Un meccanismo che nel caso di gravidanza con patrimonio genetico del figlio al 100% estraneo potrebbe essere alterato. Infine, il vice presidente emerito della Consulta Riccardo Chieppa svolge un'attenta analisi del caso della legge austriaca trattato alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

**O**ltre a quelli di Alberto Gambino e del curatore del volume Filippo Vari, ordinario di Diritto costituzionale all'Università europea di Roma, saranno pubblicati anche gli interventi di Paolo Maddalena, vice presidente emerito della Corte Costituzionale, Roberto Nania, ordinario di Diritto pubblico alla Sapienza, Giacomo Rocchi, consigliere presso la Corte di Cassazione, Francisco Javier Borrego Borrego, già giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, Aldo Loiodice, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Bari.